



CIRCOLARE 79/18

CASARTIGIANI

Confederazione Autonoma Sindacati Artigiani

12/09/2018

Roma, li
00153 - Via Flaminio Ponzio, 2 - Tel. 06 5758081 Fax 06 5755036
www.casartigiani.org

OGGETTO

Compro oro, nuovo registro e nuovi obblighi

Associazioni confederate aderenti e collegate
CASARTIGIANI
LORO SEDI

Con il D.lgs. 92/2017 sono stati definiti gli obblighi cui gli operatori compro oro devono attenersi per esercitare la loro attività. La nuova regolamentazione mira arginare il fenomeno del sommerso e delle attività criminali.

Tra le novità più importanti l'introduzione del Registro degli operatori compro oro - tenuto e gestito dall'OAM (Organismo degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi) - che è operativo dal 3 settembre 2018.

L'iscrizione al Registro è necessaria per poter esercitare l'attività di compro oro, e per iscriversi occorre innanzitutto essere muniti di PEC ed iscriversi al portale OAM.

Per iscriversi al Registro occorre inviare in formato elettronico un'apposita istanza contenente una serie di informazioni relative all'operatore compro oro e allegare copia del documento d'identità, l'attestazione - rilasciata dalla questura - che comprova il possesso e la perdurante validità della licenza di Pubblica Sicurezza, nonché la copia del versamento del contributo dovuto dall'iscritto. L'istanza di iscrizione è diversa a seconda che si tratti di persona fisica o giuridica.

Una volta verificata la documentazione l'OAM, entro 30 giorni dalla ricezione dell'istanza, disporrà l'iscrizione nel registro dell'operatore, assegnandogli un codice identificativo unico. In caso negativo l'OAM potrà anche negare l'iscrizione al registro. Il rigetto dell'istanza non pregiudica il diritto dell'interessato di presentare una nuova istanza di iscrizione.

Gli operatori compro oro sono tenuti a comunicare all'OAM ogni variazione dei dati comunicati, intervenuta successivamente all'iscrizione. E' considerata tempestiva la comunicazione effettuata entro 10 giorni dalla variazione.

Le modalità tecniche per l'invio dei dati e per l'alimentazione del registro sono state definite con il decreto del Mef del 14.05.2018.

Il Registro è attivo dal 3 settembre u.s. e gli operatori in attività potranno presentare domanda di iscrizione entro il 2 ottobre 2018

L'attività di compro oro svolta in assenza dell'iscrizione al registro degli operatori, costituirà un delitto punibile con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 2.000 euro a 10.000 euro.

Il D.lgs. 92/2017 fissa anche determinati obblighi in capo agli operatori compro oro:

identificazione della clientela: gli operatori compro oro, prima di eseguire l'operazione, devono identificare il cliente, secondo le modalità previste dal decreto antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007);

limite uso contante: per le operazioni di importo pari o superiore a 500 Euro è necessario utilizzare esclusivamente mezzi di pagamento diversi dal denaro contante, che garantiscano la tracciabilità

dell'operazione e la sua univoca riconducibilità al disponente. L'obbligo in questo caso sussiste indipendentemente dal fatto che l'acquisto o vendita dell'oggetto prezioso sia effettuato in un'unica operazione, o con più operazioni frazionate;

tracciabilità: Gli operatori di compro oro sono obbligati all'utilizzo di un conto corrente (bancario o postale) dedicato esclusivamente all'attività di compro oro. Con una risposta ad alcune faq pubblicate sul sito internet del Mef. di ottobre 2017, il dipartimento del Tesoro ha ribadito che è esclusa la possibilità di utilizzare il medesimo conto per transazioni non riferibili all'attività di compro oro. E' possibile, invece, utilizzare il conto dedicato per effettuare bonifici a sostegno di un altro conto corrente, intestato al medesimo titolare, utilizzato per la copertura dei costi di gestione dell'attività commerciale. Nel caso in cui l'attività di compro oro venga esercitata in più sedi operative, ogni sede deve utilizzare un proprio conto corrente, dedicato alle transazioni finanziarie relative alla sede operativa assegnataria del conto stesso. Per ogni operazione eseguita gli operatori devono predisporre una scheda (numerata progressivamente) i cui indicare i dati identificativi del cliente, gli estremi della transazione effettuata con mezzi diversi dal denaro contante; una descrizione sulle caratteristiche dell'oggetto prezioso, sulla sua natura e qualità; la quotazione dell'oro e dei metalli preziosi contenuti nell'oggetto; due fotografie in formato digitale dell'oggetto prezioso (con prospettive diverse); la data e l'ora dell'operazione; l'importo corrisposto e il mezzo di pagamento usato. Al termine dell'operazione l'operatore rilascia al cliente una ricevuta riepilogativa delle informazioni acquisite;

conservazione: gli operatori devono conservare i dati acquisiti per un periodo di 10 anni.

segnalazioni operazioni sospette: gli operatori devono inviare alla UIF (Unità di informazioni finanziaria) le segnalazioni sospette, secondo le modalità stabilite dal decreto antiriciclaggio (D.lgs. 231/2007).

Per gli operatori che omettono di identificare il cliente, e per coloro che non effettuano la conservazione dei dati, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 10.000 Euro. Tale sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche.

Agli operatori che omettono di effettuare le segnalazioni sospette (o che lo fanno tardivamente) è prevista la sanzione pecuniaria da 5.000 a 50.000 Euro. Tale sanzione è raddoppiata nel minimo e nel massimo in caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche.

Le sanzioni possono essere ridotte fino a 1/3 in caso di violazioni ritenute di minore gravità

La nuova normativa si applica a tutti coloro che effettuano tale attività sia all'ingrosso che al dettaglio o come permuta, e ciò a prescindere dalla dimensione dell'esercizio commerciale, dalla sua denominazione ed anche se sia svolta solo in maniera occasionale od accessoria ad altra attività o se gli oggetti siano realizzati solo in parte con metalli preziosi.

Per maggiori informazioni consigliamo la consultazione dell'apposita rubrica sull'home page dell'Organismo degli agenti e dei mediatori all'indirizzo www.organismo-am.it

Cordiali saluti

CASARTIGIANI